

Introduzione

di Romano Orrù e Valeria Piergigli

1. Il 2026 rappresenta un traguardo importante nel lungo cammino intrapreso, già a far tempo dalla decolonizzazione, dalle istituzioni regionali africane per la protezione dei diritti: oltre ai 40 anni dall'entrata in vigore della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (c.d. Carta di Banjul, 1981-1986), ricorre infatti il ventennale della istituzione della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (CADUP). Formalmente prevista nel 1998, soltanto sei anni più tardi, nel 2004, il Protocollo addizionale (Protocollo) della Carta di Banjul e istitutivo della Corte africana raggiungeva le quindici ratifiche necessarie all'entrata in vigore. La CADUP, che fin dalla sua istituzione ha sede ad Arusha in Tanzania, diventava finalmente operativa esattamente venti anni fa, nel 2006, con il giuramento degli undici giudici che la compongono.

Con notevole ritardo, dunque, il sistema africano di garanzia dei diritti si è allineato agli omologhi sistemi regionali europeo e interamericano. Rispetto a questi ultimi, quello africano presenta aspetti di analogia ma anche elementi di differenziazione, che si possono comprendere alla luce del peculiare contesto socio-politico-culturale. In Africa, infatti, la strenua difesa del principio di sovranità e non interferenza negli affari interni dei singoli Stati, da un lato, e la tradizionale inclinazione verso l'impiego di vie negoziali, piuttosto che contenziose, per la soluzione delle controversie dall'altro, avevano originariamente sconsigliato la creazione di un'autorità giurisdizionale a presidio delle libertà riconosciute nella Carta di Banjul. Soltanto sul finire degli anni Novanta, una serie di circostanze, tra le quali l'esigenza non più rinviabile di rafforzare la garanzia dei diritti e l'influenza dei meccanismi sovranazionali di protezione, altrove consolidati e sopra menzionati, incoraggiavano i capi di Stato e di Governo – riuniti nella Organizzazione per l'unità africana, trasformata nel 2001 nella attuale Unione africana (UA) – nella decisione di completare il ruolo promozionale della esistente Commissione africana affiancandovi una Corte – la CADUP, appunto – che veniva dotata di funzioni giurisdizionali e consultive.

2. Il ripercorrere, anche a grandissime linee, l'evoluzione delle trasformazioni costituzionali nell'Africa post-coloniale, ripartendole in diverse fasi o generazioni consente sia di inquadrare i termini generali della perdurante tensione tra pulsioni autocratiche e slanci nel segno della *good governance* quale cifra della vita politico-istituzionale di vaste aree del Continente sia di cogliere più in profondità il fecondo ruolo che può giocare

la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli per lo sviluppo in senso democratico degli ordinamenti della regione.

Il costituzionalismo africano post-indipendenze ha conosciuto diversi momenti evolutivi. In dottrina vi è ampia concordanza di vedute per la periodizzazione delle Costituzioni africane almeno sino all'ultima decade del Novecento, sì da individuare solitamente tre distinte “generazioni” di Costituzioni.

La prima generazione è data dalle Costituzioni adottate a ridosso dell'indipendenza dei neo Stati africani, nel corso degli anni '50 e '60 del XX secolo: sono testi sostanzialmente imposti – o, se si preferisce, ottratti – ad opera delle *ex* potenze coloniali e contenutisticamente orientati al “mimetismo” in quanto riproduttivi in massima parte – quasi a mo' di clonazione – dei documenti costituzionali metropolitani; in sostanza si tratta di modelli costituzionali liberal-democratici di stampo occidentale trapiantati acriticamente in un contesto affatto diverso e rapidamente destinati al collasso politico-istituzionale.

Integrano la generazione successiva le Costituzioni del periodo post-indipendenza degli anni '70 e '80 del secolo trascorso, funzionali a una fase di vera e propria “perversione della liberaldemocrazia”, al punto che, a buona ragione, possono essere etichettate quali “Costituzioni senza costituzionalismo”¹: ciò nella misura in cui – sotto l'usbergo del “*nation building*” e dello sviluppo economico – i principali tratti formali e/o sostanziali dei regimi ai quali hanno riguardo variamente rimandano a caratteri quali lo squilibrio dei poteri a tutto favore del vertice monocratico dell'esecutivo, l'autoritarismo, la personalizzazione del potere, il predominio dei militari, il colpo di Stato come strumento principale per l'alternanza al potere, la negazione del pluralismo e l'imposizione del partito unico, la diffusione di prassi neo-patrimonialistiche, la violazione massiva dei diritti fondamentali, la neutralizzazione di forme di garanzia dei governati nei confronti dei governanti. In questa stessa fase una serie di Paesi del Continente – sulla spinta di *leader* politici quali J. Nyerere in Tanzania, M. Keïta in Mali, L. Sédar Senghor in Senegal, K. Nkrumah in Ghana, A. Sékou Touré in Guinea, T. Sankara in Burkina Faso – adotta testi costituzionali formalmente volti alla realizzazione del “socialismo africano”: in breve si può dire che cambia la giustificazione teorica, non il risultato.

La terza generazione di Costituzioni dell'ultimo scorcio del XX secolo è rappresentata dai testi costituzionali adottati in conseguenza della fine della guerra fredda e della contrapposizione geopolitica est-ovest: la caduta del muro di Berlino (il 9 novembre 1989) e la successiva rapida

¹ Secondo la nota espressione di H.W.O. Okoth-Ogendo, *Constitutions without Constitutionalism: Reflections on a Political Paradox*, in I.G. Shivji (Ed), *State and Constitutionalism: An African Debate on Democracy*, Harare, SAPES Trust, 1991, spec. 150 ss., che vale a fotografare in maniera mirabile il paradosso dell'Africa post-indipendenze per cui, da un lato, i *leader* africani avessero accolto con favore il *Constitution making* (perché le Costituzioni sancivano la legittimità e la sovranità dei nuovi Stati africani in contrapposizione netta al periodo della dominazione coloniale europea), ma, dall'altro lato, gli stessi *leader* africani non erano disposti a riconoscere nelle norme costituzionali un effettivo limite all'azione statale e, in ultima analisi, al proprio potere.

implosione del regime sovietico dell'URSS fanno da innesco a un generalizzato rinnovamento del quadro costituzionale degli ordinamenti africani segnato dal ritorno al multipartitismo e, più in generale, dal riallineamento sul piano assiologico ai paradigmi della liberaldemocrazia. Particolarmente espressiva di questo nuovo trend del costituzionalismo africano è la Costituzione sudafricana del 1996. Tra l'altro questi nuovi testi – sorti in molti casi da “Conferenze nazionali” – incorporano estensivi *Bill of Rights*, rimarcano i principi della separazione dei poteri e dell'indipendenza del giudiziario, aprono alla dimensione sovranazionale e internazionale, consacrano il pluralismo politico e democratico, contrastano la personalizzazione del potere e mirano a porre un freno all'iperpresidenzialismo tipico dell'Africa post-coloniale (attraverso, in specie, la consacrazione nella Legge fondamentale di rigidi limiti ai mandati presidenziali – solitamente, al massimo due consecutivi –, accompagnati da clausole di revisione costituzionale molto gravose per impedirne la rimozione).

In avvio del nuovo millennio, sembra possibile identificare l'apertura di una nuova fase del costituzionalismo africano, che ha le proprie radici nella precedente ed appare proiettata al *consolidamento della transizione democratica su base multilevel*²: i molteplici testi costituzionali varati nel periodo – tra cui spiccano le Costituzioni di Senegal (2001), Kenya (2010), Angola (2010), Zimbabwe (2013), Tunisia (2014) o Repubblica del Congo-Brazzaville (2015) – si distinguono per l'esigenza di superare le fragilità delle prime riforme democratiche degli anni '90. Ciò che più rileva a tal fine sono, per un verso, il grande mutamento intervenuto a livello regionale in forza dell'avvicendamento, dal 2002, dell'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA) con un'organizzazione continentale totalmente nuova e diversa (tanto nella struttura quanto nelle finalità perseguite) quale l'Unione Africana (UA) – secondo quanto accennato in apertura – e, per altro verso, la proliferazione di testi costituzionali (nuovi o revisionati) pienamente coerenti sia con gli ideali del panafricanismo e dell'integrazione economica e politica a livello continentale (da perseguirsi mediante l'implementazione progressiva di politiche dell'UA e delle RECs con particolare riguardo all'area di libero scambio dell'AfCFTA) sia con le idee-forza del potenziamento a livello domestico della *rule of law* e della *good governance* (mediante una serie di misure, tra cui – a titolo esemplificativo – l'ampliamento della gamma di organismi indipendenti, il rafforzamento della posizione dei Parlamenti specie per l'approvazione dei bilanci, i tentativi di devoluzione del potere su base territoriale, il riconoscimento della diversità etnica, culturale e linguistica come valore costituzionale anziché come minaccia alla nazione).

Giova notare, incidentalmente, che nella cornice dell'UA il principio di “non indifferenza” ha sostituito il principio-guida dell'OUA di “non interferenza” o di “non ingerenza” negli affari interni degli Stati membri (che rendeva l'organizzazione incapace di intervenire di fronte a colpi di Stato, regimi autoritari o gravi violazioni dei diritti umani fino a giustificarne

² In tema sia consentito far riferimento a R. Orrù, *I Paesi dell'Africa subsahariana*, in P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari (cur.), *Diritto costituzionale comparato*, t. I, Bari, 2014, 582 ss.

l'appellativo di “*Dictator's club*”): costituisce peculiare manifestazione del nuovo principio di “non indifferenza” il dovere dell’UA di «condemnation and rejection of unconstitutional changes of governments»³.

Il *Constitutive Act* dell’UA, entrato in vigore nel 2001, quanto alle finalità della nuova organizzazione specifica che lo scopo di favorire l’unità e la solidarietà tra i Paesi e i popoli d’Africa nonché di accelerare l’integrazione politica e socio-economica del Continente – art. 3, lett. a) e c) – si deve accompagnare ad altri obiettivi principali quali, per quel che qui maggiormente interessa, quelli della promozione dei principi e delle istituzioni democratiche⁴ e della tutela dei diritti umani in accordo con la *Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli* ed altri strumenti internazionali sui diritti umani – art. 3, lett. g) e h) –.

La CADUP, quale fondamentale pilastro istituzionale per la tutela dei diritti umani in ambito continentale, assurge potenzialmente ad elemento di snodo cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di democrazia, Stato di diritto e *good governance* fissati dall’UA. Essa, infatti, rappresenta l’unico organo giudiziario indipendente in grado di sottoporre a controllo di legalità le decisioni e le deviazioni autoritarie dei governi del continente. Attraverso una giurisprudenza anche progressista e coraggiosa, la Corte ha cercato di assolvere a tale compito, intervenendo su aspetti cruciali della vita democratica degli Stati africani (secondo quanto ampiamente illustrato in svariati saggi di questa sezione monografica).

Tutt’altro che lineare, però, si è rivelato il percorso evolutivo successivo al *Constitutive Act* dell’UA. In molti casi si è assistito a una vera e propria frustrazione delle speranze legate al progresso democratico: negli ultimi lustri l’Africa sta sperimentando tendenze di regresso democratico (*democratic backsliding*) o di riviviscenza di logiche autoritarie: un problematico tornante storico contraddistinto dall’attitudine di *leader* politici con vocazione autoritaria che invece di disfarsi delle norme costituzionali con azioni militari violente preferiscono sovvertirle dall’interno manipolandole in guisa da dar luogo a “colpi di stato costituzionali”. Per descrivere questo fenomeno manifestatosi all’interno dell’ultima fase costituzionale la dottrina ha fatto ricorso al concetto di “*Abusive Constitutionalism*”⁵: le forme e le procedure costituzionali vengono utilizzate per logorare progressivamente, se non addirittura per compromettere *tout court*, la sostanza democratica dell’ordinamento pur mantenendo un’apparenza di legalità. In altri e più diretti termini, l’erosione dei presidi della democrazia pluralistica a tutto vantaggio della strutturazione o consolidamento del potere autocratico avviene attraverso procedure formalmente “corrette” dal punto di vista giuridico-costituzionale: vale a dire, addivenire a modifiche legislative e costituzionali di carattere

³ Art. 4, lett. p), *Constitutive Act of the African Union*.

⁴ Sotto tale profilo assume particolare rilievo l’adozione da parte dell’UA, nel 2007, dell’*African Charter on Democracy, Elections and Governance*: entrata in vigore nel 2012, rappresenta il trattato più vincolante dell’UA ai fini della *good governance* nella proporzione in cui il suo denso articolato promuove lo Stato di diritto, garantisce elezioni libere e trasparenti e vieta qualsiasi modifica costituzionale volta a perpetuare il potere dei governanti in carica.

⁵ D. Landau, *Abusive Constitutionalism*, in *University of California Davis Law Review* (UCDL), 47, 2013, 189 ss.

regressivo utilizzando in senso manipolatorio le prescritte maggioranze parlamentari qualificate e le eventuali consultazioni popolari (specie per l'eliminazione del limite del doppio mandato presidenziale e per consentire all'esecutivo di condizionare il giudiziario o di limitarne la giurisdizione), premere per compiacenti interpretazioni del giudice costituzionale, e finanche ricorrere al varo di nuovi testi costituzionali in casi estremi al fine di azzerare il conteggio del limite dei mandati presidenziali⁶.

L'“*abusive constitutionalism*”, in sostanza, finisce per porre sul tappeto anche in terra d'Africa la questione della possibilità di “*unconstitutional constitutional amendments*”, e dunque dell'individuazione di limiti assoluti, ancorché impliciti, al potere di revisione costituzionale (in quanto consustanziali al mantenimento delle scelte fondamentali consacrate nel testo della Costituzione): limiti saldamente affermati da tempo sia dalla giuspubblicistica che dalla giurisprudenza costituzionale europeo-continentale, e che nel mondo di *common law* trovano il loro punto di riferimento in una decisione della Corte suprema indiana del 1973⁷ di affermazione della c.d. *Basic Structure Doctrine*. L'auspicio è che anche attraverso il ruolo promozionale della CADUP siffatta *Basic Structure* o *Unconstitutional Amendment Doctrine* possa radicarsi saldamente nell'*acquis* giurisprudenziale dei Paesi del Continente quale meccanismo di resilienza rispetto a manovre antidemocratiche e di contrasto al fenomeno per cui “*constitutionalism is weakened through constitutional means*”⁸.

L'arretramento democratico e il riflusso verso logiche autoritarie più di recente ha assunto anche connotati maggiormente evidenti: negli ultimi anni, infatti, si è assistito a una recrudescenza di colpi di Stato (soltanto dal 2020, tra tentati e coronati da successo, se ne sono registrati oltre una ventina in Paesi quali Mali, Ciad, Guinea, Sudan, Burkina Faso, Niger, Gabon, Madagascar, Guinea Bissau, Benin, Gambia, Repubblica Democratica del Congo, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone), che ha messo a dura prova la capacità deterrente rispetto ai cambiamenti di regime incostituzionali dell'UA e dell'ECOWAS⁹. Dopo la condanna dell'ECOWAS (il blocco regionale politico-economico che raggruppa quindici Stati dell'Africa Occidentale) dei colpi di Stato nel 2021 in Mali, nel 2022 in Burkina Faso e nel 2023 in Niger, le giunte militari che governano i tre Paesi lungi dal raccogliere l'esortazione al passaggio del potere a governi civili hanno annunciato il ritiro dal gennaio 2024 dei rispettivi Paesi

⁶ In dottrina si è rilevato che «nearly one-third of presidents who reached a term limit since the 1990s have attempted to undermine or evade that limit, through complete abolition or term extensions» (J. Sinozuko, T. Mbanjwa, *Eroding presidential term limits through unconstitutional constitutional amendments in Africa: A comparative legal analysis of selected African jurisdictions*, in *E-Journal of Humanities, Arts and Social Sciences*, Vol. 7, n. 7, 2026, 1863 (consultabile all'indirizzo internet <https://noyam.org/wp-content/uploads/2026/08/EHASS2026779.pdf>).

⁷ *Kesavananda Bharati v. State of Kerala*, 4 SCC 225 (*Supreme Court of India*, 1973).

⁸ Sul punto cfr. diffusamente C.M. Fombad, *Strengthening constitutional order and upholding the rule of law in Central Africa: Reversing the descent towards symbolic constitutionalism*, in *African Human Rights Law Journal*, 14, 2, 2014, 412 ss.

⁹ Sul tema cfr., di recente, il numero monografico di *Federalismi.it – Focus Africa*, 19 gennaio 2026, con presentazione di E. Bertolini, *Colpi di Stato e diritto costituzionale comparato: effettività, sovranità e nuove forme di discontinuità costituzionale*.

dall'ECOWAS per innervare l'Alleanza degli Stati del Sahel (*Alliance des États du Sahel*; AES). A giustificazione della scelta i tre Stati lamentano la mancanza di supporto nel contrastare l'insurrezione nei propri territori guidata dai gruppi terroristici di matrice jihadista. Dal canto suo, l'UA sembra cedere alla logica del “doppio Standard”: per un verso, non esita a condannare severamente i *golpe* militari, ma finisce per reagire in maniera né tempestiva, né particolarmente energica di fronte ai cosiddetti “*golpe* costituzionali”.

In estrema sintesi, la quarta generazione dei testi costituzionali africani dall'avvio del nuovo millennio appare sospesa tra due confliggenti fenomenologie: da un lato, la spinta al progresso in termini di dinamiche democratiche, di *rule of law* e di *good governance* (a proposito delle quali il rispetto e la garanzia dei diritti umani costituisce il *core value*) grazie alla sinergia tra l'architettura dell'integrazione continentale e gli impianti costituzionali nazionali innervati dai principi pluralistici e liberal-democratici; dall'altro lato, la recrudescenza di impulsi autoritari alimenta vieppiù la tendenza alla “*legalistic erosion and constitutional manipulation*”¹⁰ il cui risultato ultimo consiste nello svuotare dall'interno il costituzionalismo del suo significato profondo (quale dimensione politico-istituzionale connotata dal potere limitato, dalla garanzia dei diritti fondamentali e del rispetto dello Stato di diritto).

3. Le peculiari caratteristiche genetiche della CADUP, che negli angusti orizzonti dell'OUA riflettono l'iniziale quanto vigorosa riluttanza degli Stati africani nei confronti di un sistema con controlli di tipo giurisdizionale fungono da logica premessa alla constatazione (di E. Bertolini, in questa sezione) per cui la Corte di Arusha è “un'istituzione ancora in transizione”.

Della perdurante fluidità in chiave evolutiva del sistema regionale africano di garanzia dei diritti testimonianza eloquente è fornita dalla vicenda della proliferazione delle Corti su scala regionale successivamente all'avvento dell'UA e alla conseguente necessità di un ripensamento, nel senso della razionalizzazione, del quadro istituzionale e organizzativo continentale della dimensione giurisdizionale. Più precisamente, prim'ancora dell'entrata in funzione della CADUP, si pone il problema del coordinamento di questa Corte con la Corte di giustizia dell'UA¹¹, che sembra prospettare possibili sovrapposizioni di competenze. L'Assemblea dell'UA, nel luglio del 2004¹², opta per una soluzione di tipo “monista”, decidendo «*that the African Court on Human and Peoples' Rights and the Court of Justice should be integrated into one Court*»¹³. Alla base della decisione,

¹⁰ Sul tema cfr. i vari contributi contenuti in C.M. Fombad, N. Steytler (Eds), *Constitutional Change and Constitutionalism in Africa*, Oxford, 2025.

¹¹ Contemplata agli artt. 5 e 18 del Constitutive Act of African Union e regolamentata dal *Protocol of the Court of Justice of the African Union*, adottato dall'Assemblea dell'UA, l'11 luglio 2003, a Maputo, Mozambico, ed entrato in vigore l'11 febbraio 2009, trenta giorni dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica da parte degli Stati membri (come previsto dall'art. 60 del Protocollo stesso).

¹² In occasione della terza sessione ordinaria tenutasi ad Addis Abeba, Etiopia.

¹³ V. la *Decision on the Seats of the African Union*, 2004, consultabile sul sito *internet* www.au.int.

almeno formalmente, vi sono preoccupazioni relative sia alla garanzia del buon funzionamento dell'intero sistema regionale sia alla capacità dell'UA di sostenere il peso – in termini di risorse finanziarie, e non solo – di un quadro istituzionale oltremodo complesso¹⁴. Alla decisione politica del 2004 fa seguito, nel luglio del 2008, l'adozione di uno specifico strumento giuridico di fusione: il *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*, destinato al momento della sua entrata in vigore¹⁵ a sostituire gli esistenti Protocolli del 1998 e del 2003 relativi alle due Corti originariamente previste nell'architettura continentale.

Il Protocollo del 2008, dopo aver ribadito nel Preambolo il fermo convincimento circa l'essenzialità di una Corte permanente per il perseguimento degli obiettivi dell'UA e della Carta di Banjul, nell'articolato precisa che l'*African Court on Human and Peoples' Rights* e la *Court of Justice of the African Union* sono unificate («merged») nell'*African Court of Justice and Human Rights*¹⁶. L'istituenda nuova Corte – conformemente alle indicazioni dell'attività istruttoria – dovendo assolvere a compiti di duplice natura (dirimere, da un lato, contenziosi statali o di interpretazione dei trattati, e dall'altro, decidere sui ricorsi relativi alla violazione della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli) risulta coerentemente articolata in due collegi minori («Sections»): dedicate, l'una, agli affari generali (la «*General Affairs Section*») e, l'altra, ai diritti fondamentali (la «*Human Rights Section*»)¹⁷.

Un ulteriore protocollo (c.d. *Malabo Protocol*)¹⁸, nel 2014 si propone di estendere la giurisdizione della futura Corte a un'ampia gamma di crimini internazionali. Il *Malabo Protocol* nel prospettare la creazione di un foro continentale con triplice competenza (affari generali, diritti umani e diritto penale internazionale), rappresenta l'estensione più ambiziosa e controversa del progetto di fusione della Corte africana: l'obiettivo, tutt'altro che celato, è quello di creare un'alternativa continentale alla Corte Penale Internazionale (CPI) dell'Aia, assicurando al contempo una condizione di immunità ai Capi di Stato o di Governo dell'UA in carica e ad eventuali soggetti che agiscano a loro nome¹⁹. È interessante notare come nell'elenco dei 14 gravi crimini che è chiamata a perseguire (tra cui genocidio, crimini di guerra, pirateria, terrorismo ed altri) figurino anche quello dei cambi incostituzionali di governo²⁰. Inoltre, per inciso, va rilevato che il *Malabo Protocol* (art. 8) commuta il nome della futura Corte unificata

¹⁴ E forse anche il timore di evitare una situazione accostabile al problematico dualismo sperimentato dalle Corti europee sull'asse tra Lussemburgo e Strasburgo.

¹⁵ Per effetto del raggiungimento della soglia – ricorrente in ambito UA – delle quindici ratifiche.

¹⁶ Art. 2 del *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

¹⁷ Art. 16 del *Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*.

¹⁸ La denominazione ufficiale è «*Protocol on Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights*».

¹⁹ L'art. 46A bis del novellato *Statute of the African Court of Justice and Human and Peoples' Rights* (Allegato al Malabo Protocol) in particolare recita come segue: «*No charges shall be commenced or continued before the Court against any serving AU Head of State or Government, or anybody acting or entitled to act in such capacity, or other senior state officials based on their functions, during their tenure of office*».

²⁰ Recte: «*The Crime of Unconstitutional Change of Government*» (art. 28A dello Statuto della futura Corte).

(funzionalmente “una e trina”) in “*African Court of Justice and Human and Peoples’ Rights*”.

Tuttavia né il Protocollo del 2008 né il Protocollo di Malabo del 2014 sono entrati in vigore (in particolare il secondo ad oggi non ha ancora ricevuto alcuna ratifica). Fino a quando non saranno ottenute le quindici ratifiche necessarie e la Corte unificata non sarà operativa, la Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli continuerà a svolgere le funzioni di Corte continentale dell’Unione Africana per i diritti umani.

L’*impasse* sulla fusione delle corti è gravida di conseguenze teorico-pratiche poiché determina un vuoto di giurisdizione sui contenziosi interstatali e comunitari: un vero e proprio *horror vacui* atteso che l’UA non dispone di un organo giudiziario né per risolvere questioni sull’interpretazione dei trattati dell’UA, né per giudicare eventuali conflitti di competenza tra gli organi dell’UA, né infine, per definire dispute legate agli accordi commerciali continentali, come l’Area di Libera Circolazione Continentale Africana (AfCFTA), con il rischio di compromettere l’unità e la coerenza del *corpus* normativo continentale (l’assenza di una Corte pienamente funzionante a livello continentale per tutte le questioni non legate ai soli diritti umani spinge i cittadini e gli Stati membri a rivolgersi sempre più ai tribunali regionali dei blocchi economici con prevedibili divergenti giurisprudenze senza che vi sia un’autorità giudiziaria superiore che possa armonizzarle).

Permane quindi un’architettura giurisdizionale dell’Unione sospesa tra ciò che è stato progettato e ciò che è realmente operativo.

4. Come si diceva, un avvio tardivo e stentato, quello della CADUP, dovuto a ragioni endemiche e proprie dello stesso sistema regionale di riferimento, oltre che a consequenziali fattori operativi. Bisognava tuttavia attendere il 2013 perché venisse emessa la prima pronuncia nel merito, interrompendosi così la sequenza dei provvedimenti di rigetto per difetto di giurisdizione che dal 2009 si erano susseguiti, precludendo la prosecuzione dei giudizi. Da allora, la giurisprudenza della Corte ha conosciuto, in una prima fase, un lento incedere, poi una evidente accelerazione, per proseguire con andamento costante negli anni più recenti. Secondo quanto risulta dall’ultimo Rapporto pubblicato a febbraio 2026²¹ e trasmesso come di consueto all’Assemblea generale dei capi di Stato e di Governo dell’UA, la Corte ha emesso, nell’arco temporale compreso tra il 2006 e il 2025, oltre 450 decisioni, comprensive di sentenze, ordini e pareri. Più in dettaglio, ha ricevuto 359 ricorsi e ne ha decisi nel merito 259. Nel 40% circa dei casi contenziosi decisi, la Corte si è risolta per la condanna degli Stati che si riducono sostanzialmente, anche per la ragione di cui si dirà più avanti, a dieci. In ordine crescente di condanne, si tratta dei seguenti: Kenya, Libia, Malawi, Mali, Burkina Faso, Ruanda, Tunisia, Costa d’Avorio, Benin e Tanzania²². Attualmente, risultano pendenti davanti alla Corte oltre un centinaio di ricorsi. In sede contenziosa, inoltre, l’attività della Corte

²¹ *Activity Report of the African Court on Human and Peoples’ Rights, 1 January- 31 December 2025*, par. 13.

²² *Annex II Activity Report, 1 January- 31 December 2025*, cit., par. 10.

comprende svariate decisioni in materia di riparazioni – quantunque negli anni più recenti i giudici di Arusha hanno preso l'abitudine di pronunciarsi, nella medesima sentenza, sia nel merito che sulle riparazioni, diversamente dalla prassi degli esordi – e alcune pronunce interpretative, conformemente a quanto stabilito nel Protocollo e nel regolamento interno della stessa Corte.

Un trend evolutivo e incoraggiante che alimenta speranze di consolidamento nella protezione delle libertà nel continente e, più in generale, nella promozione della democrazia, del buon governo e della *rule of law*. Emblematico in proposito è il parere reso all'unanimità il 16 luglio 2021, su richiesta della *Pan African Lawyers Union*²³ nel quale la Corte ha osservato che le pesanti restrizioni inflitte, durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, all'esercizio di numerosi diritti, tra cui quelli politici con contestuale rinvio delle consultazioni elettorali, sono misure che dovrebbero essere deliberate dalle autorità statali soltanto in via eccezionale, secondo procedure inclusive e aperte alla società civile, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, temporaneità, non discriminazione e senza pregiudicare il contenuto essenziale dei diritti stessi. A dispetto (e, anzi, a fronte) delle attuali emergenze, di varia entità e natura, che costellano il pianeta e dalle quali i Paesi africani non vanno esenti, la CADUP ha voluto pertanto confermare il proprio imprescindibile ruolo di custode delle libertà, comprese quelle politiche, a sostegno delle ancora troppo fragili realtà democratiche del continente.

Una serie di sviluppi positivi, quindi, che caratterizzano l'attività sia contenziosa che consultiva e che denotano, come si leggeva già nell'*Activity Report* relativa alle attività del 2021, che:

«[...] the Court has charted a viable path for the protection of human and peoples' rights on the continent, brought about renewed hope and optimism within the African human rights system, and positions itself firmly as a pivotal instrument in the continent's quest for regional integration, peace, unity, good governance, respect for human rights and development»²⁴.

Più recentemente, nel menzionato Rapporto sulle attività del 2025 la Corte ricorda – orgogliosamente – che, nei venti anni della sua operatività, ha dimostrato di poter essere «[...] a viable tool in facilitating socio-economic and political development on the continent»²⁵, aggiungendo che la sua giurisprudenza si è dimostrata in grado di impattare nei diversi e numerosi ambiti della vita quotidiana dei cittadini africani:

«ranging from the right to property, the protection of indigenous communities, the environment and especially the fight against pollution and

²³ *Pan African Lawyers Union (PALU) on the right to participation in the government of one's country in the context of an election held during a public health emergency or a pandemic, such as the Covid-19 crisis*.

²⁴ *Activity Report of the African Court on Human and Peoples' Rights, 1 January- 31 December 2021*, par. 64.

²⁵ *Activity Report, 1 January- 31 December 2025*, cit., par. 71.

the dumping of toxic waste in Africa, right to education and, in particular guaranteeing, effective access to schools; elections, and particularly, ensuring the independence of electoral bodies; providing for independence candidate as well as guaranteeing transparent, inclusive and participatory legislative processes to change electoral frameworks; freedom of expression and especially the protection of journalists; the right to fair trial and in particular ensuring free legal assistance for indigent applicants; the right to dignity and in particular the prohibition of corporal punishment, and the protection against harmful social and cultural practices, particularly the prohibition of child and forced marriages».

5. D'altra parte, non si può obliterare il fatto che al faticoso, quantunque incoraggiante, consolidamento del ruolo della Corte nel sistema di protezione dei diritti nel continente fanno riscontro diversi elementi di criticità, alcuni dei quali presenti fin dal momento istitutivo della stessa istanza giurisdizionale e consustanziali, in un certo senso, al *milieu* socio-culturale africano, in linea con quanto si illustrava poc'anzi. Sotto questo profilo, il riferimento va, in particolare, alla costante e diffusa *non compliance* degli Stati convenuti in giudizio e, almeno parzialmente, ritenuti colpevoli di violazioni dei diritti con decisioni assunte, a maggioranza o all'unanimità, dal collegio di Arusha. Come ripetutamente segnalato nei Rapporti annuali presentati dalla Corte, gli Stati condannati tendono a non prendere troppo sul serio i suoi verdeti, sono riottosi a darvi seguito, avvertono un senso di disagio, di insofferenza e persino di umiliazione, interpretano l'ordine di rimediare tempestivamente alle accertate violazioni dei diritti riconosciuti nella Carta di Banjul e negli altri strumenti internazionali ratificati alla stregua di una indebita interferenza – ancora oggi – nelle loro prerogative sovrane e non sembrano avere alcuna remora nel manifestare le proprie posizioni.

Se la Corte stenta a far penetrare la propria autorevolezza, è innegabile, del resto, che l'intero impianto è strutturato in maniera tale da non rendere cogente, per gli Stati destinatari, l'osservanza delle decisioni adottate dall'organo sovranazionale. Anche il giudizio sulle riparazioni che dovrebbe servire, tra l'altro, a monitorare lo Stato soccombente, rischia di rivelarsi un'arma spuntata nelle mani della Corte, almeno finché gli organi nazionali non cominceranno ad adoperarsi, in modo responsabile e fattuale, per riparare ai pregiudizi, morali e materiali, arrecati ai cittadini che sono vittime di violazioni. Sebbene meno accentuato, il problema della volontà politica degli Stati aderenti al sistema convenzionale di ottemperare alle sentenze delle Corti internazionali e di adottare tutte le misure, generali e individuali, loro indicate, è altresì riscontrabile nei più longevi e perfezionati modelli europeo e interamericano. Certamente, in Africa la situazione è resa più grave dal deficit democratico che molti Paesi tuttora presentano.

In relazione al *follow-up* delle sue decisioni, la Corte sottolinea con preoccupazione nell'ultimo Rapporto sulle attività del 2025 che soltanto due casi hanno ricevuto finora completa attuazione da parte dello Stato condannato (in entrambi, si è trattato del Burkina Faso), mentre il 10% dei casi ha avuto una attuazione parziale e in tutte le restanti situazioni (88%) alla Corte non è pervenuta alcuna comunicazione dagli Stati soccombenti

circa l'implementazione delle sentenze di condanna e degli annessi ordini di riparazione per i pregiudizi subiti dalle vittime. Si tratta di percentuali che, nell'anniversario dei 20 anni di attività della CADUP, lasciano sgomenti perché, come sottolineato nell'ultimo Rapporto, la non implementazione o la parziale implementazione delle decisioni produce almeno tre effetti critici: in primo luogo, tale stato di fatto erode la fiducia dei cittadini verso gli impegni che gli Stati parti hanno assunto nella sottoscrizione del Protocollo istitutivo della CADUP, in secondo luogo indebolisce la credibilità del ruolo della Corte africana, infine mette a rischio l'intera architettura del sistema di protezione di diritti²⁶.

6. Accanto al dato sconcertante rappresentato dall'esiguo tasso di esecuzione delle decisioni da parte degli Stati condannati, rileva la non ancora generalizzata accettazione della giurisdizione della Corte. Sono infatti 34 gli Stati membri dell'Unione africana che hanno ratificato il Protocollo e riconosciuto la giurisdizione della CADUP. Un numero ragguardevole, eppure ancora lontano dalla totalità degli Stati (54 sui 55 aderenti all'UA) che hanno sottoscritto e ratificato la Carta africana, della quale, come detto, il Protocollo costituisce elemento addizionale. A ciò si aggiunge che soltanto sette (Burkina Faso, Mali, Malawi, Ghana, Gambia, Niger, Guinea Bissau) dei 34 Stati ratificanti hanno depositato la dichiarazione che, ai sensi dell'art. 34(6) del Protocollo, consente ai cittadini e alle ONG di avere accesso diretto alla Corte. Di più. Tra il 2016 e il 2020, quattro Stati che, in passato avevano sottoscritto quella dichiarazione, hanno deciso di revocarla lamentando l'ingerenza indebita della giurisdizione regionale nella sfera degli interessi politici ed economici interni: si tratta di Ruanda, Benin, Costa d'Avorio e Tanzania, mentre la Tunisia, che aveva sottoscritto la facoltà di accesso diretto nel 2017, ha fatto marcia indietro nel 2025. Inutile rimarcare che quelli di Benin, Costa d'Avorio e Tanzania sono i governi più frequentemente denunciati dai rispettivi cittadini e contro i quali maggiormente si sono rivolte le pronunce di condanna della Corte. Tra l'altro, sia detto qui incidentalmente, il fatto che tra gli Stati che hanno esercitato il recesso vi sia il Paese ospite della Corte aggiunge alla gravità dell'operazione una valenza simbolica non irrilevante. In ogni caso, è agevole immaginare che, una volta esauriti i procedimenti ancora pendenti sui ricorsi promossi contro gli Stati che hanno ritirato la dichiarazione, e in particolare nei confronti della Tanzania che da sempre è lo Stato più spesso convenuto in giudizio (e condannato, come si è detto), si ridurranno considerevolmente le occasioni per la Corte di garantire il rispetto dei diritti nel continente, dato che oltre il 90% dei casi finora sottoposti al suo esame in sede contenziosa proviene da ricorsi individuali.

7. Le premesse non inducono certo all'ottimismo e, anzi, si tratta di sfide che, secondo il collegio di Arusha, «threaten not only the effective discharge of its mandate, but its very existence»²⁷. Per provare a correggere la rotta, bisogna intanto auspicare che il ritiro delle dichiarazioni da parte dei Paesi

²⁶ *Annex II Activity Report, 1 January- 31 December 2025*, cit., par. 3.

²⁷ *Activity Report, 1 January- 31 December 2021*, cit., par. 71.

menzionati non produca un pericoloso effetto domino, ma che, guardando ai governi virtuosi che negli ultimi anni hanno depositato le rispettive dichiarazioni (Guinea Bissau e Niger nel 2021), prenda avvio piuttosto il trend inverso, in modo che progressivamente aumentino le ratifiche del Protocollo e si accresca il numero delle dichiarazioni per l'accesso diretto di cittadini e ONG, secondo quanto costantemente raccomandato dalla Corte.

Così scrive la Corte nell'ultimo Rapporto, a mo' di auspicio per il futuro:

«In the year 2026, the Court will commemorate twenty (20) years since it became operational. It will be an opportunity to take stock of the work of the Court, but more importantly, for all human rights stakeholders on the continent, to dialogue on the future of the Court in the ever evolving socio-economic and political African landscape. It will be an occasion for all human rights stakeholders working towards the promotion and protection of human and peoples' rights in Africa, to make concrete contributions towards the achievement of the Africa we want and the African Court we want»²⁸.

Proprio a questo proposito merita ricordare che nel Piano strategico 2021-2025²⁹ la Corte aveva sottolineato il proposito di rafforzare la collaborazione, la sinergia, la complementarietà tra la CADUP, la Commissione, le istituzioni dell'UA, le diverse istanze giurisdizionali (nazionali e sub-regionali) incluse le Corti costituzionali dei singoli Stati, i parlamenti nazionali, tutti gli *stakeholders* coinvolti nella promozione e protezione dei diritti fondamentali, il corpo accademico e quello forense, le ONG, i mezzi di informazione e la società civile, al fine di radicare la cultura dei diritti nel continente e accrescere nei cittadini la fiducia nella missione che la Corte africana è chiamata a svolgere. E ancora, sul piano pratico e operativo, si evidenziava la necessità di dotare la Corte di adeguate risorse finanziarie, materiali e tecniche, così da rendere più celeri i processi, curare la rapida traduzione delle decisioni nelle quattro lingue di lavoro e la pubblicazione nel sito *web*, migliorare la qualità redazionale delle pronunce. D'altra parte, si segnalava l'opportunità di potenziare il ricorso alla composizione amichevole delle controversie, di valorizzare l'istituto dell'*amicus curiae* e la tecnica delle c.d. sentenze-pilota, sull'esempio della Corte di Strasburgo. Era altresì incentivato il dialogo con gli organismi specializzati delle Nazioni Unite, impegnati nella tutela dei diritti fondamentali, e con le Corti regionali, europea e interamericana. Infine, la creazione di un'unità di monitoraggio sulla *compliance* degli Stati, con annesso cronoprogramma e indicazione dei risultati attesi *medio tempore*, doveva contribuire alla implementazione delle decisioni e ad assicurare l'effettività del lavoro della Corte, da cui dipende la sua stessa credibilità quale istituzione di garanzia dei diritti nel panorama regionale africano. In attesa che si concluda l'elaborazione del nuovo Piano strategico 2026-28, già

²⁸ *Activity Report, 1 January- 31 December 2025*, cit., par. 78.

²⁹ *Strategic Plan 2021-2025*, significativamente intitolato “*Deepening trust in African Court by enhancing its efficiency and effectiveness*” (<https://www.african-court.org/afchpr/african-court-on-human-and-peoples-rights-strategic-plan-2021-2025/>).

annunciato dalla Corte, gli obiettivi sopra individuati conservano intatta la loro attualità nel percorso, accidentato e tortuoso ma irrinunciabile, verso la piena acquisizione della consapevolezza dei diritti e della necessità della loro tutela, nel continente africano come nel resto del mondo.

8. I contributi raccolti nella *Sezione monografica* approfondiscono alcuni dei più significativi aspetti dell'attività svolta dalla CADUP in questi 20 anni, senza trascurare il tema delle sue relazioni con altri organismi deputati, nel continente e fuori, alla protezione dei diritti umani, oltre che con la società civile.

L'indagine sulla giurisdizione contenziosa e su quella consultiva forma oggetto, rispettivamente, dei saggi di Valentina Carlino ed Elisa Bertolini. Carlino evidenzia che il significativo sviluppo giurisprudenziale della Corte non trova corrispondenza sul piano della effettività. Si deve riscontrare, infatti, una generalizzata debolezza del meccanismo regionale africano di protezione dei diritti umani, debolezza imputabile principalmente a due ordini di fattori: da un lato, la subordinazione dell'accesso diretto alla CADUP da parte di cittadini e ONG alla previa accettazione formale degli Stati – che sono ad oggi troppo pochi, senza trascurare che alcuni hanno deciso di ritirare la dichiarazione precedentemente rilasciata, come già accennato – e, dall'altro lato, la diffusa resistenza dei governi condannati a ottemperare alle pronunce della Corte. Maggiori spiragli per un cauto ottimismo sono quelli offerti dall'analisi del ruolo consultivo della Corte. Sotto questo profilo, Bertolini prende in esame alcuni pareri particolarmente significativi espressi su temi cruciali – cui si affiancano tra quelli attesi, ad esempio, il parere in materia di cambiamento climatico – per sottolineare come, a dispetto della loro esiguità numerica soprattutto a confronto con la ricca attività contenziosa, la prassi consultiva della CADUP costituisca un laboratorio interessante per l'interpretazione evolutiva del sistema regionale africano dei diritti umani e per lo sviluppo della produzione normativa nel prossimo futuro.

Il contributo di Rafaâ Ben Achour, giudice della Corte africana in carica, si sofferma sulla pratica delle opinioni separate, un istituto che l'Autore ha utilizzato e utilizza piuttosto frequentemente, come risulta dalle pronunce pubblicate sul sito *web* della CADUP. Nonostante il loro impatto limitato rispetto ai singoli casi concreti, Ben Achour è dell'avviso che esse contribuiscano a migliorare la trasparenza e la qualità delle decisioni, a far comprendere il *reasoning* della Corte, a svolgere un ruolo pedagogico e a tracciare la via per ulteriori sviluppi, normativi e giurisprudenziali, in relazione alle questioni che pervengono al cospetto del giudice di Arusha.

Sul tema della ottemperanza delle sentenze della CADUP, sotto la specifica prospettiva dei giudizi sulle riparazioni, si intrattiene il saggio di Francesco Biagi, il quale evidenzia lo iato che intercorre, ancora oggi, tra il principio – riconosciuto dal diritto internazionale e fatto proprio anche dal diritto regionale africano – che impone agli Stati l'obbligo di risarcimento nei casi di accertate violazioni dei diritti fondamentali e la concreta applicazione di quel principio. Effettivamente, le ordinanze che dispongono misure di riparazione per i cittadini vittime di lesione dei diritti sono state molto raramente eseguite dai governi nazionali, dandosi così ulteriore

conferma della ostilità degli Stati di fronte ai verdetti della Corte e della sostanziale debolezza del sistema africano di protezione dei diritti umani.

Il saggio di Angioletta Sperti analizza un profilo particolare e che, se opportunamente regolamentato, potrebbe rivelarsi altamente significativo nel continente. Si tratta della proiezione verso l'esterno, delle strategie della comunicazione istituzionale, del rapporto della CADUP coi *media*, inclusi i *social media* e gli strumenti digitali, tutti meccanismi che contribuiscono a diffondere la cultura dei diritti umani e allo svolgimento di una funzione educativa di indubbio interesse. Se è apprezzabile il rinnovo del sito *web* in occasione del ventennale della Corte, l'Autrice non ignora i rischi tuttora presenti e legati principalmente a opacità procedurali nella *communication policy* del collegio di Arusha. Viene pertanto auspicato il rispetto di esigenze di accuratezza, pluralismo e trasparenza nelle modalità della comunicazione pubblica da parte della Corte africana, sull'esempio di quanto realizzato da diversi tribunali nazionali e internazionali.

Gli ultimi due saggi si intrattengono sulle relazioni della CADUP con altri organi giurisdizionali di carattere regionale, tanto con quelli che operano nel sistema africano, quanto con le omologhe corti internazionali, dal momento che tutti questi giudici in vario modo intervengono nella protezione dei diritti fondamentali. Il primo contributo, scritto a quattro mani da Filippo Tenardi e Giuseppe Pascale, si occupa del ruolo delle c.d. RECs, attive ancor prima della istituzione della CADUP, che hanno progressivamente esteso la loro giurisdizione alle controversie relative ai diritti umani. Di conseguenza, si è assistito nel continente africano alla proliferazione di istanze giurisdizionali di tutela delle situazioni giuridiche soggettive che rischiano, in assenza di coordinamento e di una regolamentazione adeguata, di sovrapporsi con inevitabile pregiudizio proprio per i diritti che si vorrebbero tutelare. L'ultimo contributo della *Sezione* tratta il tema del *judicial borrowing*, ossia del dialogo tra la CADUP e le più longeve Corti europea e interamericana dei diritti dell'uomo. A questo proposito, Veronica Federico analizza alcuni casi scelti per illustrare l'evoluzione nella condotta della Corte africana: se il ricorso a precedenti stranieri era frequente soprattutto nella fase iniziale della sua attività e funzionale alla acquisizione di una certa legittimazione, col passare del tempo modelli e standard, presi a prestito dalle più consolidate esperienze europea e interamericana, sono stati via via internalizzati e adattati al contesto normativo e valoriale africano, con l'obiettivo di costruire "*African solutions for African problems*".

9. Sin dalla progettazione di un sistema con controlli di tipo giurisdizionale notevoli aspettative si sono addensate sulla CADUP quale potenziale contraltare alle insufficienze domestiche nel contrasto alle diffuse violazioni dei diritti umani e quale istanza per elevare degli standard davvero poco incoraggianti proposti da buona parte degli ordinamenti africani quanto alla promozione e alla garanzia dei diritti fondamentali.

Ragionare sulla CADUP, sulla complessità e sulle aporie dell'architettura regionale per la tutela dei diritti umani significa riflettere sulle debolezze antiche di cui soffre l'Africa e sui rischi che oggi sembra ancora correre, tenendo sempre ben a mente che l'universo giuridico e socio-politico africano denota specifiche peculiarità ed è in sé altamente articolato

e diversificato. L'intrinseca fragilità del quadro socio-politico ed economico tuttavia non può far da velo all'importanza dei cambiamenti avvenuti dopo la fine dell'epoca della *Cold War*: dev'essere tenuto a mente infatti che a causa delle grandi difficoltà di contesto i progressi su vari terreni in Africa solitamente non prendono corpo in maniera lineare (momenti anche di intensi sviluppi quasi invariabilmente sono chiamati a fare i conti con fasi di regresso o di riflusso).

La CADUP e la sua giurisprudenza rappresentano un autentico archetipo interpretativo: la loro comprensione critica ci costringe a misurarci con la complessità di una transizione che ha difficoltà nel trovare la sintesi tra istanze di sviluppo, vecchi e nuovi impulsi autoritari e ambizioni di stabilizzazione democratico-pluralistica.

Non c'è dubbio che la Corte di Arusha già nel prossimo futuro (e a prescindere dai possibili sviluppi della vicenda legata alla fusione delle Corti continentali) necessita di un rafforzamento parallelo su due fronti complementari: quello "materiale" (delle risorse umane, finanziarie ed "istituzionali" in senso lato) e quello "spirituale" (cultura dei diritti, legittimità e adesione politica). A quest'ultimo riguardo la penetrazione della cultura della tutela dei diritti umani nell'ordinamento e nella mentalità degli Stati membri dell'Unione Africana passa per il duplice nodo gordiano del superamento del collo di bottiglia sempre più stretto in relazione all'accesso diretto dei cittadini e delle ONG alla Corte *ex art.* 34(6) del Protocollo di Ouagadougou e del contrasto al forte *deficit* statale quanto alla volontà di conformarsi alle decisioni della CADUP. I due elementi dell'ostacolo crescente all'accesso diretto alla Corte di Arusha e della propensione alla *non compliance* sistemica da parte degli Stati convenuti in giudizio alimentano sempre più il rischio che il sistema regionale africano di protezione dei diritti umani finisca per essere confinato a un livello puramente teorico-formale e tendenzialmente privo di efficacia pratica (secondo l'immagine della c.d. *paper tiger*).

Per concludere, non c'è dubbio che in questi venti anni di attività molti progressi siano stati realizzati, ma molto cammino resta ancora da percorrere per rendere effettiva la protezione dei diritti dell'uomo e dei popoli. Di questo la Corte è ben consapevole quando afferma che:

«[...] there is still a lot to be done if the high expectations that accompanied the establishment of the Court are to be realised. Several challenges stand in the way of the Court to effectively discharge its mandate and realise its vision, that is, an Africa with a viable human rights culture»³⁰.

Romano Orrù
Dip.to di Scienze politiche
Università degli studi di Teramo
rorru@unite.it

Valeria Piergigli
Dip.to di Giurisprudenza
Università degli studi di Siena
valeria.piergigli@unisi.it

³⁰ *Activity Report, 1 January- 31 December 2025*, cit., par. 72.

